

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
N. 115/02
Data deposito da 2015
2015/577
10 NOV 2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 11/14 RG N.R.
N. 44/15 RG Trib.

N. 885/15 Reg. Sent.
Data del deposito 3 1 OTT. 2015

Data Irrevocabilità
Al PM per esecuzione il
N. _____ Reg. 3/SG
Redata scheda il

Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.

il _____
(n. _____ R.Com.)

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice Dr. Eugenio PERGOLA alla pubblica udienza del 16 settembre 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

_____, nato a _____ residente a _____
Con domicilio eletto presso lo Studio "Francesco Moschetti e Associati"
In Padova, Passeggiata del Carmine n. 2

Libero presente

imputato

del delitto p.p. dall'art. 10 ter D.L.vo 74/00 perché, in qualità di legale rappresentante della società [redacted] nel termine previsto per il versamento dell'acconto relativo a periodo d'imposta successivo, non versava per l'imposta del valore aggiunto per un importo di euro 89.861 per l'anno 2010.

In Pordenone il 27.12.2011


Il P.M. all'udienza del 22.04.2015 ha modificato il capo d'imputazione nei seguenti termini: l'importo di cui all'imputazione si intende di euro 164.194,00 anziché 89.861,00.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Patrizia CAU - VPO

e di avv. Giovanni MOSCHETTI anche in sostituzione dell'avv. Francesco MOSCHETTI, difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come segue: il PM: assoluzione ex art. 530 comma 2° cpp perché il fatto non costituisce reato

Il difensore: assoluzione perché il fatto non costituisce reato e in subordine ex art. 131 bis cp. Produce documentazione relativa alle proposte di modifiche normative relative agli omessi versamenti IVA nonché copie sentenze Corte Cassazione n. 15449/15 e 18501/15



MOTIVAZIONE

██████████ veniva tratto a giudizio con decreto di citazione emesso dal PM e regolarmente notificato, per rispondere del reato di cui in intestazione.

Nell'udienza 11.2.2015, disposto procedersi in assenza dell'imputato, veniva dichiarato aperto il dibattimento, venivano ammesse tutte le prove chieste dalle parti (testi di lista per entrambe) e l'udienza veniva rinviata per l'audizione dei testi.

Nell'udienza 22.4.2015, presente l'imputato, venivano sentiti i testimoni (l'ammissione di due testi della difesa veniva revocata a seguito di rinuncia assentita dal PM), acquisita documentazione prodotta da entrambe le parti e l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni; il PM, su invito del Giudice, modificava l'imputazione indicando la somma di € 164.194 quale quella non versata, il Giudice dava gli avvisi di legge e la difesa chiedeva termine, che veniva concesso e l'udienza veniva rinviata ad oggi autorizzando la difesa a citare direttamente all'udienza di rinvio eventuali testi e c.t. di cui intendesse chiedere l'esame.

Nel corso dell'udienza odierna veniva sentito un teste indicato dalla difesa ed acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed indicati per l'utilizzabilità tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento ex art. 511 comma 5 cpp; in esito alla discussione il PM ed il difensore concludevano come sopra riportato ed il Tribunale pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo riprodotto in calce alla presente motivazione.

Vanno fatte due precisazioni preliminari: la prima è che per un errore (del verbalizzante ovvero dell'impianto di fonoregistrazione) non è stata registrata l'odierna deposizione del teste della difesa ██████████ la verbalizzazione a mano appare carente; la seconda, più importante ed assorbente, è che nelle more tra la data di lettura del dispositivo ed il deposito della motivazione la norma di cui all'art. 10 ter D. L.vo n. 74/00 è stata novellata dall'art. 8 del D. L.vo n. 158/2015, che ha elevato la soglia di rilevanza penale ad € 250.000, sicché in ogni caso il fatto ascritto al ██████████ oggi non è più previsto dalla legge come reato, e pertanto la presente motivazione perde di fatto di pregnanza e verrà estesa in maniera più stringata di quanto originariamente immaginato.



Dalla deposizione del teste del PM [redacted] in servizio presso l'Ufficio territoriale di Portogruaro dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, e dai documenti prodotti dal PM risulta che da un controllo informatico effettuato sulla dichiarazione modello Iva 2011 per l'anno d'imposta 2010 della [redacted] della quale l'imputato è da anni legale rappresentante in quanto Presidente del cda, che non era stata versata entro il termine ultimo previsto per legge (e cioè il 27.12.2011) la somma di € 164.194 risultante dalla dichiarazione, con la precisazione che parte della predetta somma, e cioè € 74.334, risultavano esser stati pagati in data 30.12.2011 e cioè 4 giorni dopo la data di consumazione del reato, sicché alla data del controllo (1.8.2013) residuava un importo di € 89.860 da pagare (somma indicata in origine nell'imputazione).

La difesa dell'imputato non ha negato la sussistenza dei fatti indicati al capoverso che precede ma ha dimostrato, in modo convincente e comunque tale da far sorgere il dubbio circa la sussistenza dell'elemento psicologico doloso che:

in ordine al pagamento tardivo, seppure di soli 3 giorni, della somma di € 74.334 il ritardo sarebbe da imputarsi a problemi di liquidità incontrati dalla società nel 2011, avendo essa crediti verso clienti non riscossi (per i noti problemi di crisi economica) per circa 2,3 milioni di € (di cui 1.560.000 € nei confronti della PA, avendo la [redacted] spa rilevanti commesse per lavori pubblici) ed avendo nel contempo le banche da un lato ristretto fortemente la concessione di credito e dall'altro imposto tempi di rientro molto più corti, sicché la società, nonostante finanziamenti da parte dei soci (tra cui l'imputato) per oltre 160.000 € tra il 2010 ed il 2011, si trovò a dover scegliere e preferì (con ovvia scelta imprenditoriale) pagare regolarmente dipendenti e fornitori; in ogni caso il ritardo di soli 3 giorni fu la conseguenza appunto di un ritardo da parte di una banca nel pagamento di un credito da parte di un cliente (deposizioni [redacted] membro del cda della società - [redacted] membro effettivo del collegio sindacale-, e del c.t. [redacted] del quale è stato anche acquisito l'elaborato scritto);

in ordine alla residua somma di € 89.861 non pagata nemmeno in ritardo il 30.12.2011 si tratterebbe di un errore fatto dal responsabile amministrativo di registrazione, signor [redacted] e cioè di una errata appostazione di scrittura contabile che avrebbe appunto ridotto impropriamente il debito Iva, errore emerso solo nel corso dell'anno 2012 a seguito dei controlli da parte del collegio sindacale, e tale errore avrebbe quindi impedito alla società di pagare il 30.12.2011, sebbene in ritardo di 3 giorni, anche la



somma di cui di discute, atteso che a quel punto vi sarebbe stata la liquidità per pagare anche gli 89.861 € in questione (deposizioni [redacted] e [redacted] cit.).

Da quanto esposto, quindi, risulta che la condotta ascritta all'imputato fu in parte dovuta al ritardo del pagamento da parte di un cliente ed al ritardo anche della banca nella messa a disposizione della conseguente liquidità (i 74.334 € pagati il 30.12.2011) ed in parte ad un errore contabile del responsabile amministrativo che avrebbe di fatto occultato l'esistenza di altri 89.861 € di Iva da pagare e che sarebbero stati pagati parimenti il 30.12.2011 sol che lo si fosse saputo, sicché quindi manca prova certa del necessario dolo per entrambe le predette somme, considerato che per la prima soccorre anche la sussistenza (almeno in forma dubitativa) della causa di forza maggiore ex art. 45 cp (risultando che l'impresa ed in particolare l'imputato fecero tutto quello che potevano per poter avere la liquidità necessaria per il pagamento, ivi compresi finanziamenti dei soci stessi).

In ogni caso, si ripete, ormai il fatto ascritto al [redacted] non è più previsto dalla legge come reato a seguito della citata novella dell'art. 10 ter D. L.vo n. 74/00, che ha elevato la soglia di rilevanza penale a 250.000 €.

Motivazione riservata in gg. 45 (anche appunto in attesa di sapere se vi sarebbe stata ed in quali termini la modifica della norma in questione).

p.q.m.

Visto l'art. 530 cpp

assolve

[redacted] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 co. 3 cpp indica in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Pordenone, 16.9.2015

Il Giudice
dott. Eugenio Pergola

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 31.10.15

Il cancelliere
Rosilda Maria Bigatti